

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 novembre 2024, n. 728

[ID VIP 12532] - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "ASCOLI GT8", di potenza pari a 41,143 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GT 8 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 98902 del 29.05.2024, acquisita in data 30.05.2024 al prot. n. 258089 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 272335 del 29.05.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 306863 del 06.06.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12532, **limitatamente** ai lotti ubicati in aree idonee, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "ASCOLI GT8", di potenza pari a 41,143 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG), in oggetto epigrafato, **limitatamente** ai lotti ubicati in aree idonee, proposto dalla società "GT 8" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 12532.pdf - 30ae66d9f7c09baa8b5a929c7daa71d93a9b641b11d459177d708bcb17c755a3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12532

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **40,143MW**
 Ubicazione: **Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG)**
 Proponente: **GT 8 S.R.L.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico, denominato "ASCOLI GT8", della potenza pari a 40,143 MWp ed una potenza AC pari a 35.10 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG) e delle relative opere di connessione su un'area catastale di circa 89.00 ettari complessivi di cui 79.90 ha recintati, ripartito in 9 lotti di terreno agricolo, parte delle opere connesse (tratto terminale del cavidotto e stazione Terna) ricadono all'interno del vicino Comune di Castelluccio dei Sauri, il sito ha una quota compresa tra i 150 e i 200 m s.l.m. (altitudine media 160 m s.l.m.) ed è individuato dalle coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33): **Latitudine: 41°18'50.79"N** e **Longitudine: 15°33'15.52"E**.

L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV alla sottostazione elettrica della RTN 36/150 kV, Nuova SE TERNA 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Ascoli Satriano-Castelluccio dei Sauri", mediante una linea di connessione interrata in AT della lunghezza di circa 2.715 m. Il percorso del cavidotto di connessione a 36 kV parte dalla Cabina di Partenza CP del Lotto n. 8.

L'area presa in considerazione nel presente progetto ricade nei territori comunali di Ascoli Satriano (dove ricade l'intero impianto) e Castelluccio dei Sauri (dove è posta la nuova SE) in provincia di Foggia, dista poco più di 11 Km verso NNW dal centro abitato di Ascoli Satriano (FG) e circa 6 Km verso W dal centro abitato di Ortona.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' Ambito territoriale n.3 "**Tavoliere delle Puglie**" e nella Figura Territoriale paesaggistica denominata 3.5 "**Lucera e le serre dei Monti Dauni**" nel Tavoliere meridionale.

L'impianto ricade in Località Speranza in **zona omogenea agricola E**, secondo gli strumenti urbanistici (PRG) del Comune di Ascoli Satriano e ricade nel Catasto Terreni del Comune di Ascoli Satriano.

Comune	Lotti	Foglio	Particella	Altitudine media (m)
Ascoli Satriano	1	2	245-107-134-135-11-145-250-141-254-149-14-155- 136-260-157-156- 163-259-252-17- 247-128	180
Ascoli Satriano	2	1	165-179-180	145
Ascoli Satriano	3	3	77	167
Ascoli Satriano	4	3	343-66	160
Ascoli Satriano	5	4	246-242-185-188	150
Ascoli Satriano	6	4	112-60	153
Ascoli Satriano	7	3	233-235-237	158
Ascoli Satriano	8	5	68	171
Ascoli Satriano	9	5	114-115-9-230-13-3	200

Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico




Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell'area di progetto e lotti

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**).





Figura 2 - Impatto cumulativo: Impianti FER DGR 21/22

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)

- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E" rurale) (lett. c-ter verifica n.1)**;
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **che interessa il Lotto 3, Lotto 4, Lotto 6 e Lotto 7 ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale¹, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett. c-ter n.1**);



Pertanto, l'area di progetto relativa ai Lotti 3, 4, 6, 7 è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021.

Per i restanti Lotti si continua la verifica di idoneità.

- i Lotti restanti **non coincidono** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risultano interni** a impianti industriali e stabilimenti (**lett. c-ter n.2**); **non sono racchiusi** entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non sono adiacenti** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'idoneità dei Lotti 1,2,5,8,9 non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'art.20 co.8. **lett. c-quater** si evidenzia che:

- l'area dei suddetti lotti **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto (**lett. c-quater**);
- l'area relativa ai **Lotti 2,5 e 8, ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett. c-quater**) (rete dei tratturi) mentre i **Lotti 1 e 9** non sono ricompresi in tale fascia di rispetto.

Di seguito si individuano i tratturi sottoposti a tutela che ricadono nell'area di progetto.

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
36	Regio Tratturello	Foggia- Ascoli -Lavello	Ascoli Satriano	A
51	Regio Tratturello	Cerignola- Ponte di Bovino	Ascoli Satriano	A
38	Regio Tratturello	Cervaro - Candela – Sant'Agata	Ascoli Satriano	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

¹ definizione di impianto industriale o di stabilimento come indicato nell'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152




Figura 3 – Interferenze dell'area di progetto con la Rete dei Tratturi

L'area dei Lotti 2, 5 e 8 non è idonea, mentre l'area dei Lotti 1 e 9 è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021.




Figura 4 - PPTR Impianto in progetto nel Comune di Ascoli Satriano

Inoltre, si precisa che l'area di impianto **ricade nelle aree tutelate ai sensi del PPTR**, in particolare nelle aree della componente idrologica, altri elementi tutelati dal D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. c), rappresentate dai torrenti Cervaro e Carapelle con il loro buffer di 150 m.

I Lotti 1 e 2 confinano a nord con un'area appartenente a ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative, tra cui i Paesaggi Rurali, l'area in questione è denominata Paesaggio Rurale-Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro, un Corridoio Ecologico quale importante elemento di connessione fra l'Appennino e il sistema delle zone umide di Manfredonia.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto, riferita alle recinzioni dell'impianto di produzione, **RICADE PARZIALMENTE**:

- nell'area di 150 m di un corso d'acqua;
- in un'area a pericolosità idraulica individuata dagli elaborati del PAI Puglia;
- in aree non idonee relative a Segnalazioni della Carta dei Beni;

- nell'area buffer di 100 m relativa a un tracciato tratturale.




Figura 5 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

Si precisa che, il progetto esclude le porzioni delle aree di impianto ricadenti in aree non idonee dall'installazione dei pannelli FV.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- Dall'analisi della documentazione in atti **non si evidenzia** che la società di coordinamento alla progettazione Green Deal Engineering è **certificata** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato che **non è in possesso** della certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS);
- il progetto, sulla base di quanto dichiarato da GT 8 S.R.L., **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006. Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
Al fine di garantire la minimizzazione delle aree non utilizzate, e rendere il più compatto possibile il layout, i pannelli FV sono posizionati su strutture monoassiali a inseguimento solare (TRACKER), che sono in grado di massimizzare l'irraggiamento dal quale è investito il pannello lungo l'arco dell'intera giornata, e collegati elettricamente in serie a formare una stringa di moduli. Per il posizionamento delle strutture tracker, oltre alla morfologia del sito, si sono considerate le opportune distanze dalle strade, dai confini

con le altre proprietà, dalle recinzioni e dai cabinati considerando un adeguato studio delle ombre e sono state scelte delle strutture di appoggio dei moduli fotovoltaici con pali di sostegno infissi con battipalo al fine di evitare la realizzazione di fondazioni e l'artificializzazione eccessiva del suolo. La configurazione dei moduli sui tracker 2L24 e 2L12 con un PITCH=8.00 m è stata scelta per lasciare un discreto spazio (min 5.3 metri tra le file dei tracker) per la coltivazione agricola interfilare e l'altezza dei moduli da terra in posizione orizzontale è di circa 2,50 m al mozzo, mentre alla massima inclinazione (55°) i moduli hanno un'altezza minima di 1.40 m.

- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa, la grande maggioranza dei terreni nell'area vasta, ricade nella categoria dei **seminativi semplici in aree irrigue**. Nello specifico anche nei siti di progetto, i terreni sono tutti impiegati a seminativo per la coltivazione di specie erbacee (ordinamenti cerealicoli). Nei dintorni dei lotti oltre ai seminativi, l'unica altra coltivazione rilevante è quella dell'olivo: si rinvencono infatti numerosi appezzamenti sparsi a macchia di leopardo all'interno delle vaste estensioni di coltivi. Il progetto **prevede** una rotazione biennale con grano duro e girasole su molte aree, mentre su altre è praticata una rotazione quadriennale inserendo anche leguminose da granella (favino/cece) e saltuariamente pomodoro da industria, classici ordinamenti cerealicoli. È prevista una valorizzazione importante dei terreni e consumo del suolo è pressoché annullato con il passaggio su buona parte delle superfici a disposizione ad un ordinamento orticolo di pieno campo; pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente, è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere **Agricola**. Il contesto territoriale è dominato da seminativi sui quali vengono adottati principalmente ordinamenti cerealicoli, le cui produzioni non sono classificabili di pregio.

La stragrande maggioranza dei suoli è impiegata per la coltivazione di colture erbacee annuali. È di primaria rilevanza la coltura del grano duro. Sono diffuse anche leguminose da granella, colture industriali (pomodoro e girasole), ortive di pieno campo e oliveti sparsi. Gli avvicendamenti praticati sono in genere molto semplificati e viene sovente praticato il ristoppio. Ha ampia diffusione la pratica colturale della bruciatura delle stoppie.

In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), dall'elenco aggiornato con il D.M. 490928 del 18/09/2023, non emerge la presenza di alberi monumentali e muretti a secco, sono totalmente assenti colture arboree o altre produzioni di pregio all'interno dei terreni oggetto di progetto, ad eccezione di un piccolo oliveto (ca 5500 mq) al margine del Lotto 7 che, dalla documentazione in atti, rimarrà esterno alle recinzioni e sarà preservato inalterato.

All'interno dei buffer considerati, l'olivo è l'unica coltura di potenziale pregio con una certa diffusione all'esterno delle aree di impianto.



Figura 6 - Carta uso del suolo - Legenda Uso del suolo – Fonte PPTR (SIT Puglia)



Figura 7 - Produzioni agricole di pregio: Lotti 3,4,5,6 e 7 e Lotti 8, 9

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola. In corrispondenza dei lati dell'impianto di maggior intervisibilità rispetto al contesto circostante, si prevede esternamente alle recinzioni perimetrali la realizzazione di filari alternati di olivi e mandorli a sesto superintensivo, all'interno di una fascia larga 5 m. Nelle restanti parti di perimetro si procederà alla messa a dimora di un singolo filare di essenze mediterranee per la formazione di una fitta siepe sempreverde all'interno di una fascia indicativamente larga 1 m. Al fine di garantire il corretto inserimento delle opere in termini ecologici e paesaggistici, sono state selezionate unicamente specie adatte alle condizioni pedoclimatiche in modo tale da proporre sistemazioni coerenti con l'agroecosistema d'inserimento, evitando di creare un effetto barriera e contribuendo a incrementare una rete locale di connettività ecologica. La recinzione metallica perimetrale prevede il varco di passaggio per la microfauna terrestre
- Le precauzioni di carattere progettuale, operativo e gestazionale e le azioni di mitigazione previste riguardano sia la fase di cantiere che la fase di esercizio.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** è previsto:

uso di tecnologia TreeSystem. in fase di cantiere e di esercizio, moderazione dell'illuminazione e utilizzo di lampade con tecnologia full-cutoff, sensori di movimento per le zone di accesso e lampade LED. Utilizzo di inverter di ultima generazione con zero emissioni sonore, progettazione di corridoi ecologici interconnessi con l'esterno. Opere di riequilibrio ecologico con la messa a dimore di specie arboree interne e sistemi a media e alta capacità biologica nelle aree individuate.

- Al fine di prevenire situazioni di alterazione delle caratteristiche di qualità **delle acque superficiali e sotterranee** e di evitare eventuali interferenze con l'assetto idraulico del territorio si prevede di adottare le seguenti misure/accorgimenti progettuali: rete di drenaggio momentanea e miglioramento delle condizioni dei canali di guardia; interventi di corretta gestione degli impianti, al fine di evitare eventuali rilasci d'inquinanti; interventi di corretta gestione delle macchine e degli impianti, al fine di evitare eventuali rilasci d'inquinanti e parcheggi con sistema di raccolta acqua e nessuna modifica al sistema idrogeologico.
- In relazione agli impatti su **suolo** la superficie di suolo utilizzata sarà permanente per le strutture e momentanea a lungo termine per le strade e i parcheggi e la superficie restante sarà nuovamente coltivata al termine delle operazioni. In fase di cantiere e di dismissione, al fine di preservare la fertilità e la funzionalità del suolo agrario, dovranno essere evitati: formazione di accumuli di materiale di riporto; scorticamenti a profondità elevate e/o per superfici estese; ampie e prolungate occupazioni temporanee di suolo; passaggio di mezzi pesanti col terreno non in condizione di tempera (ad esempio a seguito di piogge). Durante la fase di esercizio dovrà invece essere assicurata la continuità dell'attività agricola secondo i piani previsti che prevedono il mantenimento di avvicendamenti tipici dell'area. La disposizione delle strutture e dei pannelli garantiscono la presenza di spazi adeguati a tal fine.

Le azioni progettuali, direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, che riguardano diversi interventi di mitigazione e che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **88,8 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **51,20 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della **superficie agricola pari a 58,5 ettari** che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico. (Elaborato_Relazione 009 tecnico – descrittiva)

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 79,21 %

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*Spv*) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*Stot*).

Nella documentazione di progetto è riportato il valore della superficie la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*Spv*) pari a **17,9 ha** e il **LAOR pari a 19,80%** (**Elaborato_Relazione 009 tecnico – descrittiva**)

Come emerge, **il requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Il proponente dichiara che "prevede una valorizzazione importante dei terreni oggetto di progetto grazie al passaggio su buona parte delle superfici a disposizione ad un ordinamento orticolo di pieno campo. Complessivamente la PLV media di un ordinamento di questo tipo risulta nettamente più elevata di quella preesistente".

Dalla documentazione relativa alla verifica dei requisiti (Elaborato_Relazione 009 tecnico – descrittiva) si ritiene verificato il requisito B.1a.

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente nella relazione agronomica (Elaborato_Relazione 009 tecnico- descrittiva) sulla) dichiara che attualmente, l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico ricade in seminativi semplici in aree irrigue e i terreni sono tutti impiegati a seminativo per la coltivazione di specie erbacee (ordinamenti cerealicoli) e che *"è predominante una rotazione biennale con grano duro e girasole su molte aree, mentre su altre è praticata una rotazione quadriennale inserendo anche leguminose da granella (favino/cece) e saltuariamente pomodoro da industria. Si tratta pertanto di classici ordinamenti cerealicoli."* Pertanto, l'indirizzo produttivo rimarrà pressoché invariato.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

$$\text{Rapporto } FV_{agri} \text{ e } FV_{standard} = \geq 60\%$$

Il proponente riporta nella documentazione una tabella con la producibilità calcolata con PVGIS per un $FV_{standard}$ sulla superficie occupabile pari a 103,12, per il calcolo della producibilità $FV_{standard}$ è stato considerato un impianto fotovoltaico di riferimento utilizzando quindi una densità di potenza pari a 1MW/ha. Il requisito FV_{agri} e $FV_{standard} \geq 60\%$ risulta verificato con un valore pari a **0,68**.

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 1- 3:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,50 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1-3".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

- Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**

- Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

-Monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2): Nel corso della vita dell'impianto, saranno monitorati i dati relativi alle produzioni agricole di tutte le coltivazioni ad ettaro. Sarà in seguito eseguito un controllo fra la resa ottenuta all'interno del campo fotovoltaico e le rese medie delle aree circostanti. I risultati del monitoraggio eseguito sulle produzioni saranno riportati in una relazione tecnica asseverata a cura di un agronomo da redigersi con cadenza annuale. Alla relazione per maggiore completezza, sarà allegato il quaderno di campagna che raccoglie il piano colturale dettagliato e tutte le cure colturali susseguitesi nel corso anno.

La società proponente dichiara che non intende creare un impianto agrivoltaico avanzato e/o accedere ai contributi del PNRR; pertanto, ha verificato solo i requisiti A, B e D.2.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **GT 8 S.R.L.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

L'impianto agrivoltaico costituito da 9 Lotti, denominato "ASCOLI GT8", di potenza pari a 41,143 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, sarà realizzato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- **L'area di progetto relativa ai Lotti:**
 - a. **3, 4, 6, 7 è idonea** ai sensi dell'art.20, co.8 lett. **c-ter n.1** del D. lgs. 199/2021;
 - b. **1,9 è idonea** ai sensi dell'art.20, co.8 lett. **c-quater** del D. lgs. 199/2021;
 - c. **2, 5 e 8 non è idonea** ai sensi all'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021 rientrando nel buffer di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater) (rete dei tratturi Classe A).

Si precisa che le aree dei Lotti 3, 4, 6, e 7, che risultano idonee ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021, interferiscono comunque con alcuni tratturi così come riportato nell'istruttoria.

- **L'area non rientra tra quelle non idonee secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, infatti, prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e riutilizzando aree già degradata da attività antropiche in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
- La documentazione attuale permette di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico". Vengono soddisfatti i requisiti A, B, D2 e dalla verifica istruttoria risulta soddisfatto anche il requisito C non verificato, comunque, dal proponente. In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".

- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte a **seminativi semplici in aree irrigue** per la coltivazione di specie erbacee (ordinamenti cerealicoli) e non sono presenti colture di pregio (uliveti e/o vigneti) negli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 m dall'area di installazione ed opere di collegamento ad eccezione di un piccolo oliveto (ca 5500 mq) al margine del lotto 7 che, dalla documentazione in atti, rimarrà esterno alle recinzioni e sarà preservato inalterato.
- In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità e nelle aree destinate all'impianto, inoltre, non si segnala la presenza di "muretti a secco".
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto ma risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).